

LEGISLATURA XXV — 1<sup>a</sup> SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 AGOSTO 1920

« È chiaro quindi che il termine utile prefisso per la presentazione delle domande non potrebbe senz'altro, come desidera l'onorevole interrogante, essere prorogato al 31 marzo 1921; perchè la legge di contabilità vieterebbe che le nuove domande fossero soddisfatte sul bilancio dell'esercizio ormai esaurito.

« Il Ministero, però, convenendo nella opportunità di incoraggiare la colonizzazione interna con un provvedimento modesto, ma che l'esperienza ha dimostrato bene accetto agli agricoltori, ha già emanato un bando di concorsi a premio analogo a quello contenuto nel citato decreto Visocchi, e, ha rinnovato lo stanziamento necessario anche nel bilancio passivo dell'esercizio corrente.

« Il nuovo concorso è stato limitato soltanto alla Sicilia, con riserva di fare altrettanto nel venturo anno, per altra regione, egualmente bisognosa, attuando così, fino a quando le condizioni del tesoro non permetteranno una maggiore larghezza, un turno annuale regionale.

« La limitazione è consigliata dall'opportunità di ridurre il numero dei concorrenti, ed accrescere proporzionalmente la misura del premio che, oggi, è costretta in limiti modestissimi, con grave danno della sua efficacia intrinseca, non essendo ammissibile che un contributo governativo di poche decine di lire (poichè a tanto, e non di più, potranno ascendere i premi che saranno assegnati quest'anno alle trecento domande circa occorrente) costituisca un serio stimolo per intensificare l'edilizia rurale.

« Il concorso attuale riguarda la costruzione di case coloniche *ex novo* nel periodo dal 1<sup>o</sup> luglio 1920 al 31 dicembre 1921. Il premio è stabilito fino al limite massimo del quarto sul costo effettivo della casa, ma in ogni caso non può superare le lire 1,500. Le domande devono pervenire al Ministero, per mezzo delle Cattedre ambulanti di agricoltura, non oltre il 20 giugno 1921.

« Un provvedimento analogo si è potuto adottare per la Calabria, ma in esecuzione della legge speciale 25 giugno 1901, n. 255, recante provvedimenti a favore della Calabria stessa.

« *Il sottosegretario di Stato*  
« PALLASTRELLI ».

**Di Pietra.** — *Al ministro dell'istruzione pubblica.* — « Per conoscere per quali ragioni ancora non si è corrisposta l'indennità dovuta agli insegnanti supplenti del Regio Istituto sordo-muti di Palermo, che insegnano dal novembre 1919, senza ancora avere percepito alcun compenso ».

RISPOSTA. — « Trattandosi di personale supplente non poteva provvedersi al relativo compenso mediante l'emissione di note nominative, ma oc-

correva che il Presidente dell'Istituto facesse pervenire le dovute proposte attestanti altresì il servizio effettivamente prestato dai supplenti medesimi e l'indicazione del periodo della prestazione stessa.

« Il Ministero non mancò di far rilevare a suo tempo tale necessità all'ente interessato, insistendo nel richiedere dette proposte; tuttavia queste pervennero soltanto il 2 luglio ultimo scorso ed in base alle medesime si è dato subito corso da parte dell'ufficio alla liquidazione a favore dei singoli interessati, dei compensi ed indennità caroviveri ad essi spettanti fino al 30 giugno ultimo scorso.

« Quanio al mese di luglio si attendono, per i necessari provvedimenti, le nuove proposte.

« *Il sottosegretario di Stato*  
« ROSSI CESARE ».

**Jacini.** — *Al ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere quali provvedimenti intenda prendere al fine di ottenere l'applicazione della legge 4 aprile 1911, titolo 8<sup>o</sup>, nel comune di Milano, la cui amministrazione non ha mai versato al Patronato scolastico i fondi ad esso spettanti e non ha mai consentito al Patronato stesso lo svolgimento delle mansioni affidategli dalla legge, ad eccezione di quanto concerna i soli educatori ».

RISPOSTA. — « Tra l'Amministrazione del comune di Milano e quella del Patronato scolastico esiste una grave tensione, di rapporti.

« L'Amministrazione comunale ha più volte invocato, anche a mezzo dell'onorevole Turati, un provvedimento legislativo, pel quale l'autonomia di cui già gode nei rapporti delle scuole fosse estesa anche all'assistenza scolastica.

« Invero l'opportunità di concedere una relativa autonomia nell'esercizio dell'assistenza scolastica, limitamente ai centri più importanti, è questione degna di studio, inquantochè tale autonomia potrebbe in qualche caso favorire l'incremento dell'istituto, eccitando maggiormente le iniziative locali. E in questo senso il Ministero si riserva di esaminare se sia il caso di promuovere provvedimenti legislativi.

« Ma non è meno vero che, finchè è in vigore il sistema voluto dalla legge vigente, esso deve essere regolarmente applicato. E poichè l'onorevole interrogante ha denunziato l'inadempienza, da parte del comune, del versamento delle somme dovute al Patronato a norma del n. 3 dell'articolo 74 della legge 4 giugno 1911, n. 487, ed ha denunziato pure che le funzioni del Patronato sarebbero ostacolate dal comune il Ministero ha chiesto informazioni al Regio Provveditore agli studi, invitandolo ad adottare sollecitamente i provvedi-